

Risposta n. 78

OGGETTO: Articoli 88, 101 e 173 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Valutazione anti-abuso complessa.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'istante rappresenta che, in data ... 2005, l'Ing. TIZIO e la sig.ra CAIA (coniuge dell'Ing. TIZIO) costituivano la "BETA CONSULTING s.a.s. di TIZIO & co." avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di costruzione e progettazione di edifici, opere di urbanizzazione e infrastrutture in genere.

In data ... 2009, detta società assumeva l'attuale natura giuridica e la denominazione "BETA CONSULTING srl" (d'ora in avanti, anche la "Società" o "BETA ").

Il capitale sociale sottoscritto e versato, in misura pari a ...Euro, veniva ripartito in parti uguali tra i soci.

In data ... 2018, la totalità delle quote della Società veniva trasferita dai disponenti, Ing. TIZIO e la sig.ra CAIA , al trust familiare domiciliato e residente in Italia detto trust ALFA (il "Trust") i cui beneficiari sono i figli dei disponenti.

In data ... 2020, i disponenti completavano la dotazione del Trust attraverso il

trasferimento dei seguenti ulteriori beni :

1) il credito, pari a complessivi Euro ..., che l'Ing. TIZIO per Euro ... e la sig.ra CAIA per Euro ... vantano nei confronti di BETA per finanziamenti concessi alla medesima negli anni in cui quest'ultimi erano soci di BETA ;

2) il credito, pari a Euro ..., che l'ing. TIZIO vanta nei confronti della GAMMA srl.

Dall'istanza risulta che il trust ALFA è un trust c.d. "interno" di tipo familiare, regolato dalla Legge di ... mediante l'istituzione del quale i disponenti - coniugi Sigg.ri TIZIO e CAIA ("Disponenti") - hanno inteso destinare una parte del proprio patrimonio al soddisfacimento dei bisogni dei propri figli.

In particolare, al momento dell'istituzione del Trust, i Disponenti dichiaravano di:

- aver nominato, in qualità di *trustee* e di guardiano del negozio, due soggetti terzi estranei alla propria famiglia;
- aver vincolato in Trust le partecipazioni da essi personalmente detenute nella società "BETA " e rappresentanti il 100 per cento del capitale sociale della stessa, prevedendo altresì che, in futuro, in Trust possano essere apportati ulteriori beni e diritti sia da parte loro sia da parte di soggetti terzi, previo consenso dei Disponenti stessi;
- aver indicato quali beneficiari del negozio i propri figli, Sigg.ri ... (i "Beneficiari"), prevedendo che il patrimonio del Trust sia mantenuto a beneficio di costoro per tutta la durata dello strumento e che, alla scadenza di quest'ultimo, venga trasferito in parti eguali tra i Beneficiari in vita a tale data.

Con documentazione integrativa del ... 2020 l'istante dichiara che: *«(...) i disponenti hanno incrementato la dotazione del Trust conferendo in esso i propri crediti e precisamente il credito nei confronti di BETA consulting srl e vero GAMMA srl. Il trasferimento del credito vantato nei confronti di BETA Consulting srl era un atto dovuto in quanto detto credito originava da finanziamenti-socio ed era*

quindi pertinente alla qualità di socio in BETA Consulting srl, era naturale fosse trasferito anche il credito in questione data la menzionata inerenza del medesimo alla predetta partecipazione; in realtà e a ben vedere detto credito avrebbe dovuto essere trasferito unitamente alla partecipazione essendo, il credito, legato alla posizione di socio».

Con riferimento alla società BETA l'istante precisa che la stessa è attiva nel campo della gestione e costruzione di edifici e svolge detta attività sia direttamente che attraverso la partecipazione in società che esercitano la medesima attività.

La società BETA nel passivo del bilancio ha iscritto il debito di euro ...nei confronti dell'ingegnere TIZIO (cessionario del credito al Trust) e della sig.ra CAIA (cessionaria del credito al Trust). Nell'attivo del Bilancio la società BETA detiene l'89,99% del capitale di TETA srl ("TETA ") esercente attività di compravendita di beni immobili.

La residua quota del capitale sociale della partecipata TETA è detenuta dai seguenti soggetti persone fisiche ("Soci di Minoranza"):

...

La società TETA detiene, come dichiarato in istanza, in forza di contratto di leasing immobiliare stipulato con ... Leasing, un immobile situato nel comune di ... (...), che risulta locato a "GAMMA srl" e destinato a ...

La società BETA precisa di aver ricevuto una manifestazione di interesse all'acquisto del 100 per cento delle quote TETA srl. Il Potenziale Cessionario ha manifestato l'intenzione di acquisire TETA mantenendo in essere:

- il contratto di leasing relativo all'Immobile, riducendo così l'impatto finanziario dell'operazione prospettata;
- il contratto di locazione con GAMMA srl, mantenendo così l'Immobile pienamente produttivo; e
- tutte le licenze e autorizzazioni concesse a TETA , evitando così di dover ripercorrere l'iter burocratico necessario per il loro rilascio da parte delle

amministrazioni competenti.

La proposta di acquisto dell'intera partecipazione TETA è di **euro ... milioni**, corrispondente ai canoni di locazione finanziaria residui più il valore di riscatto dell'Immobile al lordo della Posizione Finanziaria Netta (PFN) approssimativamente stimata, alla data del trasferimento, in complessivi Euro ... milioni.

Il prezzo del 100% delle quote in TETA TRE srl (società beneficiaria della scissione di seguito descritta o anche "la newco"), all'atto della cessione delle quote da parte del Trust, rappresentata quasi esclusivamente dalla partecipazione in TETA srl, è indicato nell'istanza in euro In particolare, considerata la dichiarazione di parte, il valore di carico della partecipazione ceduta è di euro ..., la plusvalenza determinata euro ... (e la relativa Ires risulta pari a euro ...).

La vendita del 100 per cento delle quote TETA è alla base dell'operazione di riorganizzazione nel prosieguo descritta. In argomento, infatti, alla domanda n. 19 posta dall'Agenzia delle entrate con cui si chiedeva di chiarire se la riorganizzazione aziendale prospettata avesse finalità ulteriori rispetto alla cessione della partecipazione TETA , l'istante dichiara che: *«l'obbiettivo è il trasferimento di TETA srl al potenziale acquirente»*.

Il trasferimento di TETA , come precisato anche dall'istante, potrebbe realizzarsi anche attraverso la semplice cessione delle quote TETA srl da parte di BETA . In questo caso, come risulta dall'allegato 7 alla documentazione integrativa, BETA realizzerebbe una plusvalenza tassabile.

L'allegato 7 alla documentazione integrativa, cui si rinvia, indica in ... euro il prezzo del 100% delle partecipazioni in TETA srl qualora la stessa fosse stata venduta da BETA (in assenza della riorganizzazione societaria di seguito descritta). Più precisamente, considerata la titolarità di BETA in TETA di circa il 90%, il prezzo riconducibile a detta percentuale si dichiara essere pari a ..., il valore di carico dichiarato della partecipazione pari a euro ..., la plusvalenza nella misura di ... (e la relativa Ires pari all'ammontare di euro ...). Tale plusvalenza, come dichiarato

dall'istante, non fruendo la società cedente del regime di *participation exemption* determinerebbe un'imposizione IRES pari a ... euro. La vendita della partecipazione TETA da parte BETA , inoltre, come dichiarato in istanza, potrebbe consentire alla società cedente (BETA) di rimborsare il Credito al Trust.

Purtuttavia gli Istanti prospettano una via alternativa che consiste nel trasferimento delle quote della società TETA srl e chiedono con la presente istanza se l'operazione alternativa prospettata può essere qualificata abusiva. L'operazione di riorganizzazione aziendale alternativa (che come detto è preceduta dall'attribuzione al Trust dei summenzionati crediti nei confronti di BETA consulting srl e vero GAMMA srl), si articola nelle seguenti fasi:

- un'operazione di scissione parziale proporzionale con patrimonio netto contabile negativo e valore economico positivo da parte di BETA in favore della newco TETA TRE srl attraverso cui viene assegnato alla beneficiaria parte del debito di BETA verso il Trust;
- una rinuncia parziale del credito da parte del Trust (socio della beneficiaria) in favore di TETA TRE (beneficiaria della scissione srl) volta a patrimonializzare la stessa;
- l'acquisto da parte di TETA TRE delle quote di minoranza di TETA srl;
- la cessione del 100% delle quote in TETA TRE da parte del Trust al cessionario potenziale.

Secondo l'istante, per effetto della sopra descritta rinuncia al credito da parte del Trust il costo fiscale della partecipazione in TETA TRE detenuta dal trust è aumentato del valore del credito rinunciato (divenendo pari a ...). Ciò comporta che, all'atto della cessione della partecipazione in TETA TRE, considerato il prezzo della partecipazione di ... euro, la plusvalenza è di euro ... e l'IRES di ... euro.

Scissione

Il Trust, quale socio totalitario diretto di BETA e indiretto di TETA , ha posto in essere un'operazione di scissione parziale di BETA in favore di una beneficiaria

neo costituita (TETA TRE srl) dallo stesso trust.

TETA TRE srl è una newco, costituita presumibilmente in occasione e in funzione dell'operazione di scissione di BETA .

TETA TRE srl, infatti, come risulta dalla visura camerale, è stata costituita in data ... 2020 dal Trust ALFA , risulta parte, in qualità di beneficiaria, del progetto di scissione del ... 2020, della delibera di scissione del ... 2020 e della relativa iscrizione del ... 2020.

Ciò premesso, il progetto di scissione prevede l'assegnazione, da parte di BETA alla società beneficiaria TETA TRE srl, del 90% circa delle azioni in TETA srl, di un credito verso la stessa TETA srl di euro ..., di parte del debito di BETA nei confronti del trust ALFA (cessionario del relativo credito da parte dei disponenti).

Il patrimonio netto contabile (negativo) trasferito da BETA a TETA Tre è di valore economico positivo, pari ad euro ... Il valore economico positivo è risultato, come dichiarato dall'istante, della somma algebrica del debito verso il Trust di ..., del credito verso TETA di euro ... e del valore economico di circa il 90% della partecipazione in TETA , pari a euro ...

In argomento, con documentazione integrativa l'istante conferma che oggetto di assegnazione alla beneficiaria TETA TRE srl è solo parte del debito di BETA nei confronti del Trust ALFA . Il debito viene assegnato alla beneficiaria per un importo pari a euro ... (e non per il totale di euro ...) perché l'eventuale eccedenza avrebbe fatto acquisire segno negativo (anche sul piano economico) al patrimonio assegnato alla beneficiaria e, quindi, l'impossibilità della scissione.

Ciò premesso, dal progetto di scissione allegato all'istanza risulta che: « *l'obiettivo della Scissione è quello di separare il compendio mobiliare, rappresentato dalla partecipazione in TETA srl, dal comparto operativo in quanto detto ramo aziendale non appare più coerente con l'attività principale di BETA , la quale ha interesse a valutare la possibilità di cederlo. A seguito dell'operazione di seguito descritta, TETA Tre, la Beneficiaria, svolgerà l'attività di holding di gestione, mentre*

la Scissa proseguirà la propria attività di sviluppo di progetti immobiliari e costruzione di edifici residenziali e non residenziali».

Pur considerando quanto sopra riportato riguardo alla tipologia di attività che la beneficiaria andrà a svolgere, si registra altresì la volontà di cedere tutte le partecipazioni della beneficiaria TETA TRE ad un terzo cessionario.

L'istante dichiara altresì che, a seguito della scissione, BETA iscriverà una riserva da scissione a patrimonio netto di Euro ..., ovvero pari alla differenza tra il valore contabile dell'attivo e del passivo trasferiti. L'istante precisa che detta riserva, ove distribuita (e non utilizzata per aumenti di capitale e/o per copertura perdite), sarebbe fiscalmente disciplinata dall'articolo 89 del TUIR e come tale soggetta a tassazione alla stregua di una riserva di utili.

La prospettata scissione, ad avviso dell'istante, sconta l'imposta di Registro in misura fissa (pari a Euro 200) ai sensi dell'articolo 4, parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e, ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, si configura come operazione fiscalmente neutrale.

Rinuncia del credito

La successiva rinuncia (parziale) da parte del Trust ALFA del credito - originariamente vantato verso BETA Consulting e trasferito a seguito della scissione a TETA TRE srl - è stato funzionale, come dichiarato dall'istante, a coprire lo "squilibrio" tra attivo contabile e passivo contabile del ramo scisso.

La rinuncia al credito da parte del socio (Trust) assume, ad avviso dell'istante, la natura di conferimento per TETA TRE srl (la società beneficiaria) e incrementa il valore della partecipazione del socio (TRUST) sul piano fiscale.

In particolare, l'istante dichiara che il Trust al momento della rinuncia comunica a Newco il valore fiscale del Credito Scisso pari ad euro Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88, comma 4 del TUIR, a parere dell'istante, la rinuncia predetta risulta fiscalmente irrilevante per Newco, mentre in capo al Trust determina un incremento

del valore della partecipazione in Newco di pari importo.

A tale proposito l'istante ritiene che, agli effetti dell'operatività del quarto comma dell'articolo 88 del TUIR, il costo fiscalmente riconosciuto del Credito Scisso, oggetto di rinuncia da parte del Trust, sia quello nominale; tale valore, infatti, corrisponde: 1. a quello del donante; 2. a quello soggetto all'imposta sulle donazioni; 3. al valore normale. In effetti, quale che sia l'aggancio che si voglia utilizzare per fissare il costo fiscalmente riconosciuto del credito oggetto di donazione (indiretta), esso conduce, secondo l'istante, sempre al valore nominale dello stesso. In merito al punto 1, la circostanza che l'articolo 68 del TUIR (laddove stabilisce che il costo fiscalmente riconosciuto, in capo al donatario, di azioni o quote ricevute per donazione è quello del donante) non richiami la lettera *c-quinquies* dell'articolo 67 (plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso o il rimborso di crediti pecuniari) si spiega agevolmente in quanto non sussistono, rispetto alle donazioni dei crediti (tassati ai fini dell'imposta sulle donazioni sul valore nominale; articolo 18, primo comma, lettera a, del Decreto legislativo n. 346 del 1990), le stesse esigenze antielusive che sussistono per le donazioni di azioni o quote (tassate ai fini dell'imposta sulle donazioni sul valore del patrimonio netto contabile; art. 16 del Decreto legislativo n. 346 del 1990).

In altre parole, ad avviso dell'istante, per i crediti non vi è stata la necessità di stabilire che il costo fiscale in capo al donatario è pari a quello che aveva il donante (articolo 68 del Tuir, punto cit.) dal momento che tale continuità di valori fiscalmente riconosciuti opera già di default per effetto delle norme generali di riferimento.

Acquisto delle partecipazioni minoritarie in TETA srl da parte di TETA TRE srl

Dalla documentazione integrativa risulta che i soci di minoranza, titolari del 10% delle partecipazioni in TETA srl, cederanno le loro quote di partecipazione a TETA TRE srl. Al riguardo l'istante precisa che detti soggetti hanno provveduto ad affrancare il valore fiscale delle quote di partecipazione in TETA srl, ai sensi della

legge 28 dicembre 2001 n. 448 "Finanziaria 2002" e successive integrazioni ai sensi dell'articolo 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

Cessione del 100% delle quote in TETA TRE da parte del Trust al cessionario potenziale

Sebbene dal progetto di scissione risulti che TETA Tre, la Beneficiaria, svolgerà l'attività di holding di gestione, dall'istanza risulta altresì che la stessa sarà oggetto di cessione integrale a terzo cessionario.

Il Trust, quindi, cede al Potenziale Cessionario l'intera partecipazione in Newco. Così facendo, l'istante dichiara che potranno essere conseguiti i seguenti obiettivi; in particolare:

- il mantenimento del contratto di leasing finanziario;
- il mantenimento delle licenze e autorizzazioni;
- il mantenimento del contratto di locazione;
- possibilità di condurre le trattative con il potenziale acquirente mediante un unico interlocutore in quanto, all'esito della prospettata operazione i Soci di Minoranza vendono a Newco le proprie quote di partecipazione in TETA

Tutto quanto sopra premesso, gli Istanti chiedono se l'operazione di riorganizzazione nel suo complesso sia da ritenersi elusiva/abusiva ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 avendo presente che suo tramite:

(A) sarà attribuito - in rigorosa continuità di valori fiscali - alla società beneficiaria risultante dalla scissione (Newco), una porzione del patrimonio della società scissa (BETA) rappresentato essenzialmente dalla partecipazione in TETA e dal debito corrispondente al Credito Scisso;

(B) la partecipazione in TETA e l'Immobile non fuoriescono dal circuito dei beni d'impresa;

(C) la riserva iscritta in BETA in conseguenza della scissione negativa sarà

assoggettata ad imposizione in misura ordinaria nel momento in cui verrà distribuita ai soci;

(D) la plusvalenza generata in capo al Trust dalla prospettata cessione di Newco sarà sottoposta a tassazione in misura ordinaria ai sensi dell'articolo 87 del TUIR;

(E) l'apporto del Credito dai Disponenti al Trust sconterà l'imposta sulle donazioni;

(F) il valore fiscale del Credito in capo al Trust sarà pari al valore nominale che lo stesso aveva in capo ai Disponenti;

(G) la rinuncia del Credito Scisso da parte del Trust per un valore contabile corrispondente al valore fiscale dichiarato dal Trust contestualmente alla rinuncia determinerà (i) in capo a Newco nessun effetto fiscale ai sensi dell'articolo 88 del TUIR e (ii) in capo al Trust un incremento del valore fiscale della partecipazione e la conseguente riduzione della eventuale plusvalenza da cessione (generata dalla successiva vendita della partecipazione in Newco); (H) tutte le operazioni sopra descritte risultano del tutto legittime e non contrarie alle *rationes* delle norme tributarie.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Gli Istanti ritengono che la riorganizzazione prospettata non costituisce fattispecie abusiva.

Con specifico riferimento al caso prospettato, in particolare, l'istante precisa che mediante le operazioni descritte, il signor TIZIO e il Trust non intendono escogitare uno stratagemma posto in essere «*con l'esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (i.e., gli immobili, ecc.) ai beni di secondo grado (i.e., titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime impositivo (capital gain)*»; infatti, la tassazione delle plusvalenze latenti è solo posticipata nel tempo e non rappresenta

alcuno "sfruttamento" di regimi impositivi agevolativi.

Invero, i «*plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla scissa alla società beneficiaria [...] concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all'impresa*».

Più in particolare, attraverso detto "contenitore" (Newco):

(a) TETA prosegue lo svolgimento dell'attività per la quale è stata costituita ovvero la detenzione e gestione dell'Immobile (cosicché risulta provata l'assenza di un "contenitore" privo di sostanza economica);

(b) possono essere gestite unitariamente sia la negoziazione qui descritta sia eventuali nuovi ingressi di soci e, se del caso, effettuati nuovi investimenti;

(c) si mantengono invariati i valori fiscali delle voci patrimoniali trasferite in Newco e, in particolare, il valore della partecipazione TETA .

Fermo quanto precede, l'istante precisa che il punto focale dell'istanza antiabuso riguarda due delle azioni propedeutiche alla cessione delle partecipazioni di Newco ovvero:

- il trasferimento del Credito (più correttamente *Debito*) scisso da BETA a Newco attraverso l'operazione di scissione "negativa";
- la rinuncia del Credito scisso da parte del Trust ai sensi dell'articolo 88, quarto comma, del TUIR;

Tali azioni devono essere viste nella loro singolarità così come nella loro combinazione.

Sotto il primo profilo, ad avviso dell'istante, né la rinuncia al credito né l'operazione di scissione con patrimonio netto negativo presentano criticità.

La rinuncia al credito da parte di Trust costituisce una scelta del socio e ha la finalità di patrimonializzare Newco attraverso l'impiego di disponibilità finanziarie proprie.

La scissione negativa, invece, precisa l'istante, è stata già considerata

dall'Agenzia delle Entrate non contraria alle *rationes* sottese alle norme oggetto del presente interpello.

In particolare, l'istante precisa che con la Risoluzione n. 12/E del 16 gennaio 2009 l'Agenzia delle Entrate, sebbene con riferimento all'abrogato art. 37-bis del DPR n. 600/1973 *«ritiene che il descritto progetto di riorganizzazione societaria non presenti profili elusivi ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. 600/73, dal momento che, da un lato, non evidenzia comportamenti diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento e tesi ad ottenere un risparmio d'imposta indebito e, dall'altro, sembra corrispondere a concrete esigenze economico aziendali»*; e ciò anche in considerazione del fatto che la società scissa *«dovrà iscrivere nel proprio bilancio una riserva di patrimonio netto, pari alla differenza tra attività e passività del complesso patrimoniale assegnato. Tale riserva non costituirà un componente positivo di reddito ai sensi del citato art. 173 del TUIR; tuttavia, nell'ipotesi in cui la stessa fosse - da un punto di vista civilistico - liberamente distribuita ai soci, essa sarebbe fiscalmente disciplinata dall'art. 89 del TUIR e, come tale, soggetta a tassazione alla stregua di una riserva di utili»*.

Detta riserva, ove distribuita (e non utilizzata per aumenti di capitale e/o per copertura perdite), sarà fiscalmente disciplinata dall'articolo 89 del TUIR e come tale soggetta a tassazione alla stregua di una riserva di utili. In sostanza, quindi, il valore corrispondente mantiene la sua caratteristica di materia imponibile senza salti d'imposta.

Le operazioni sopra elencate, nella loro combinazione, come precisato dall'istante, pongono il Trust nella condizione di aumentare il costo della partecipazione detenuta in Newco (per un importo pari al Credito Scisso oggetto di rinuncia), così riducendo l'impatto fiscale della plusvalenza derivante dalla cessione delle quote di BETA . Purtroppo, l'istante ritiene che non si tratti di un vantaggio indebito poiché esso (*i.e.* rinvio della tassazione - si ricorda, sul punto, che BETA iscriverà una riserva di utili denominata "riserva da scissione negativa" soggetta alle

ordinarie regole impositive nel caso di distribuzione ai soci) è ammesso dall'ordinamento tributario.

A ben vedere, infatti, a seguito della scissione:

- da un lato, BETA costituirà una riserva in sospensione d'imposta ("riserva da scissione negativa") che sarà attratta al prelievo nel caso di distribuzione ai soci ai sensi dell'articolo 89 del TUIR;

- dall'altro lato, sia Newco che TETA manterranno allo stato latente i plusvalori connessi agli asset di cui sono rispettivamente proprietari (*i.e.* partecipazione e Immobile).

D'altra parte, l'istante evidenzia che da numerose risoluzioni risulta la valutazione di un'assenza di profili abusivi con riguardo a scissioni propedeutiche a consentire al socio della beneficiaria di accedere al regime dell'affrancamento, quali l'assegnazione agevolata dei beni d'impresa.

La differenza con il caso prospettato, ad opinione dell'istante, sta nel fatto che il regime ottenuto per effetto delle operazioni propedeutiche descritte è dato dall'operatività fisiologica dell'articolo 88, quarto comma, del TUIR, il quale consente (legittimamente) di convertire un credito in costo fiscalmente riconosciuto per il suo titolare/socio, e non, invero, da una previsione agevolativa appositamente introdotta dal legislatore.

In altre parole, e in conclusione, per l'istante la scissione e la rinuncia a parte del Credito da parte del Trust, sono volte a rendere operativa nel caso di specie la norma generale dell'articolo 88, quarto comma del TUIR piuttosto che una norma speciale quale può essere quella sull'affrancamento a pagamento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ovvero dell'assegnazione agevolata dei beni d'impresa.

Detto diversamente, BETA e il Trust non realizzano un "vantaggio indebito" perché:

- i) da un lato, la scissione finalizzata a "isolare" la partecipazione in TETA

avviene in continuità dei valori fiscali sì che i plusvalori restano allo stato latenti;

ii) dall'altro, la rinuncia del Credito Scisso determina il "differimento" dell'imposizione sul plusvalore latente della partecipazione in Newco che, come sopra precisato, è stato in più occasioni considerato del tutto in linea con la *ratio* delle norme oggetto di questo interpello. La valorizzazione ai fini fiscali della posizione debito/credito esistente tra BETA e il Trust non si traduce in una forzatura o strumentalizzazione di norme o principi tributari visto che detta posizione preesiste all'operazione prospettata ed ha l'intrinseca natura a tradursi in costo fiscalmente riconosciuto attraverso la rinuncia ai sensi dell'articolo 88, quarto comma, del TUIR.

In conclusione, l'istante, alla luce di quanto precede, chiede che venga confermato che l'operazione di riorganizzazione aziendale descritta, riconducibile allo schema della scissione proporzionale e successiva cessione della beneficiaria e della rinuncia al Credito Scisso da parte del Trust, a sua volta ricevuto per apporto dai disponenti, non sia elusiva/abusiva ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge n. 212 del 2000 e non debba considerarsi in contrasto con la *ratio* dell'articolo 173 TUIR, dell'articolo 4 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 e dei principi del sistema tributario e delle norme rilevanti agli effetti della descritta operazione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente, si rileva che con il presente parere la Scrivente esprime il proprio avviso esclusivamente in ordine al quesito di carattere antiabuso posto ai fini delle imposte dirette e delle imposte indirette, senza che ciò implichi o presupponga un'analisi, un giudizio, una valutazione delle poste contabili e fiscali rappresentate in istanza e nella documentazione integrativa o su qualsiasi altra questione giuridica e/o di fatto incidentalmente rappresentata in istanza.

Sempre preliminarmente si osserva che non sono oggetto del presente parere valutazioni riguardanti il valore fiscale da attribuire al credito di cui si tratterà di seguito in sede di attribuzione al Trust, nonché la sussistenza dei requisiti per la fruizione del regime P. Ex. in relazione alla partecipazione detenuta nella *newco*. Al riguardo, resta impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Allo stesso modo, si prescinde dalla legittimità civilistica della scissione rappresentata, con patrimonio netto negativo, valore economico positivo in favore di una beneficiaria neo costituita. Inoltre, si rileva che, a seguito della scissione, la ripartizione del costo fiscalmente rilevante in capo ai soci della partecipazione nella Società ante scissione tra quelli delle partecipazioni nelle società risultanti dalla scissione (la Società post scissione e la beneficiaria) deve avvenire nel rispetto delle indicazioni contenute nella Risoluzione n. 52/E del 26 maggio 2015, in base ai loro valori economici sussistenti al momento dell'effettuazione dell'operazione medesima.

Si rappresenta, innanzitutto, che, per richiedere il parere dell'Agenzia delle entrate in ordine alla abusività di una determinata operazione o fattispecie, le istanze di interpello, come specificato con la circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, debbono - fra l'altro - indicare:

- il settore impositivo rispetto al quale l'operazione pone il dubbio applicativo;
- le puntuali norme di riferimento, comprese quelle passibili di una contestazione in termini di abuso del diritto con riguardo all'operazione rappresentata.

Comparto imposte dirette

L'obiettivo economico perseguito dall'istante, così come descritto nell'istanza, è quello di veicolare la cessione della partecipazione in TETA srl. Per poter raggiungere il suddetto obiettivo economico, l'istante prospetta le seguenti operazioni, descritte dettagliatamente nella sezione del quesito:

1. conferimento delle partecipazioni di BETA e del credito verso BETA da parte dei disponenti al Trust;

2. scissione parziale proporzionale di BETA in favore della *newco* TETA TRE srl (partecipata dal Trust) attraverso cui viene assegnato alla beneficiaria parte del debito di BETA verso il Trust;
3. rinuncia parziale del credito da parte del Trust (socio della beneficiaria) in favore di TETA TRE (beneficiaria della scissione srl) volta a patrimonializzare TETA TRE e ad incrementare il costo fiscale della partecipazione del Trust in TETA TRE;
4. acquisto da parte di TETA TRE delle quote di minoranza di TETA srl;
5. cessione del 100% delle quote in TETA TRE da parte del Trust al cessionario potenziale.

Nell'ipotesi di riorganizzazione prospettata, l'alienazione della partecipazione della TETA per il tramite della cessione delle partecipazioni in TETA TRE, sostanzialmente rappresentata dal 100 per cento delle partecipazioni in TETA, consente, a seguito dell'aumento del costo fiscale della partecipazione in TETA TRE derivante dalla rinuncia al credito vantato dai disponenti, di ridurre la base imponibile della plusvalenza realizzata.

In linea di principio, l'operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell'articolo 173 del TUIR, e il passaggio del patrimonio della società scissa ad una o più società beneficiarie - che non usufruiscano di un sistema di tassazione agevolato - non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d'impresa.

In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali trasferiti dalla società scissa alla/e società beneficiaria/e, mantenuti provvisoriamente latenti dall'operazione in argomento, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni verranno ceduti a titolo oneroso, diverranno oggetto di risarcimento (anche in forma assicurativa) per la loro perdita o danneggiamento, verranno assegnati ai soci, ovvero destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

In relazione alla successiva cessione, infatti, si rappresenta che un soggetto IRES titolare di partecipazioni realizza così una plusvalenza/minusvalenza che concorre alla

formazione dell'IRES ai sensi degli articoli 86, 87, 101 e 109 del TUIR (a seconda della ricorrenza o meno dei requisiti per l'applicazione della *participation exemption*, elemento che non è oggetto del presente interpello).

In relazione alle predette operazioni con la risoluzione n. 97/E del 25 luglio 2017, è stato precisato che: «*In via generale, la circolazione di un'azienda (o di un ramo d'azienda) di cui è titolare un ente societario può avvenire attraverso:*

- *una cessione c.d. diretta;*
- *una cessione c.d. indiretta.*

[...] Questi due diversi regimi fiscali, limitatamente alla circolazione dell'azienda, risultano alternativi in quanto, sebbene comportino criteri di imputazione del reddito imponibile, valori fiscali e carichi fiscali differenti, essi costituiscono alternative diverse, tutte poste sullo stesso piano e aventi, quindi, pari dignità fiscale, rimesse ai contribuenti per dare concreta attuazione ai loro interessi economici e, pertanto, il vantaggio fiscale così ottenuto non può qualificarsi di per sé come indebito».

Inoltre, nel medesimo documento di prassi, si evidenzia che, in linea di principio, «*l'operazione di scissione, tuttavia, potrebbe assumere valenza elusiva qualora, ad esempio, la stessa rappresentasse solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di società "contenitore" (di singoli asset patrimoniali) e alla successiva cessione delle partecipazioni da parte dei soci persone fisiche, con l'esclusivo fine di spostare la tassazione dai beni di primo grado (i.e. i singoli asset patrimoniali) ai beni di secondo grado (i.e. titoli partecipativi) soggetti a un più mite regime impositivo (capital gain)».*

Infine, con la citata risoluzione n. 97/E del 2017 è stato precisato che «*[...] affinché non siano ravvisabili profili di abuso del diritto, la scissione deve caratterizzarsi come un'operazione di riorganizzazione aziendale finalizzata all'effettiva continuazione dell'attività imprenditoriale da parte di ciascuna società partecipante. Inoltre, non deve trattarsi di società sostanzialmente costituite solo da*

liquidità, intangibles o immobili, bensì di società che esercitano prevalentemente attività commerciali ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettera d), del TUIR».

La rinuncia ai crediti operata dal Trust, sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 88 del TUIR, in capo alla newco «*si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale. A tal fine, il socio, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, comunica alla partecipata tale valore; in assenza di tale comunicazione, il valore fiscale del credito è assunto pari a zero*». Parimenti, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del Tuir «... *la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare, nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione*».

Il "vantaggio fiscale" è rinvenibile nel risparmio d'imposta derivante dalla cessione delle quote in TETA TRE (rappresentata sostanzialmente dalle quote in TETA , reale *asset* oggetto di interesse e di cessione) il cui valore fiscale risulta incrementato a seguito del combinarsi di tale operazione con l'attribuzione al Trust del credito vantato dall'Ing. TIZIO e dalla sig.ra CAIA nei confronti di BETA per finanziamenti concessi alla medesima negli anni in cui quest'ultimi erano soci della medesima società e la successiva rinuncia alla riscossione operata dal Trust in qualità di socio.

In termini generali, infatti, nel caso in cui la BETA avesse ceduto direttamente la propria partecipazione in TETA avrebbe conseguito una plusvalenza di ammontare superiore, poiché l'eventuale capitalizzazione della BETA operata per il tramite della rinuncia ai crediti in parola non avrebbe inciso sul valore fiscale della partecipata TETA . La medesima plusvalenza, per di più, sarebbe stata interamente tassata, non sussistendo in relazione alla partecipazione nella citata TETA i requisiti per poter fruire, come peraltro dichiarato dall'istante, della P.Ex. (articolo 87 del TUIR).

Il vantaggio fiscale è da considerarsi indebito in quanto conseguito in aggiramento delle disposizioni tributarie in materia di determinazione della plusvalenza, ai sensi degli articoli 86 e 87 del Tuir, nonché della disciplina delle

rinunce ai crediti vantati dai soci, ai sensi dell'articolo 101, comma 7 del medesimo Tuir. La capitalizzazione della *newco* (beneficiaria della scissione sopra descritta) operata per il tramite della predetta rinuncia a credito da parte del Trust, infatti, risulta esclusivamente finalizzata ad incidere sul valore fiscale della partecipazione nella *newco* oggetto di cessione.

L'obiettivo economico dichiarato dall'istante, infatti, poteva essere raggiunto - senza operare alcuna rinuncia ai crediti in parola - come già evidenziato, mediante la cessione diretta delle partecipazioni in TETA e la successiva estinzione dei finanziamenti, indipendentemente se i medesimi fossero vantati nei confronti del Trust, ovvero, dell'Ing. TIZIO e della sig.ra CAIA in assenza di attribuzione del credito vantato da questi ultimi al medesimo Trust.

In altri termini, la medesima rinuncia appare finalizzata esclusivamente a ridurre il carico fiscale dell'operazione, facendo emergere che i diversi soggetti giuridici coinvolti nelle operazioni sopra descritte (sostanzialmente riconducibili ai disponenti) si precostituiscono le condizioni per ridurre la base imponibile della plusvalenza idonee a far conseguire loro un vantaggio fiscale.

Per quanto riguarda gli ulteriori elementi che concorrono a costituire la fattispecie dell'abuso del diritto, si deve rilevare che l'articolata serie di operazioni prospettate appare priva di sostanza economica, in quanto inidonea a produrre effetti significativi diversi dai descritti vantaggi fiscali.

Ferma restando l'insindacabilità in un'ottica anti-abuso dell'obiettivo economico perseguito consistente nell'alienare la partecipazione in TETA, come già evidenziato, il predetto obiettivo economico potrebbe essere direttamente raggiunto mediante la cessione delle partecipazioni in PMC da parte di BETA e dei soci di minoranza in TETA.

I crediti che sono oggetto di rinuncia (incidendo sul valore fiscale della partecipazione ceduta) risultano attribuiti al Trust nella fase preliminare della riorganizzazione descritta in istanza, seppur subito dopo sorge la necessità di

rinunciarvi per capitalizzare la newco contenitore della partecipata che s'intende cedere. La beneficiaria della scissione costituita qualche giorno antecedente l'operazione di scissione con il dichiarato intento - nel progetto di scissione - di separare le attività operative immobiliari da quella di detenzione delle partecipazioni e attribuendo così alla beneficiaria TETA TRE l'attività di holding di gestione, inoltre, viene immediatamente ceduta al soggetto cessionario interessato alla partecipazione in TETA non svolgendo poi affatto l'attività di holding prefigurata nel progetto di scissione.

Il disegno prospettato comporta perciò un numero superfluo di negozi giuridici, il cui perfezionamento non è coerente con le normali logiche di mercato, ma appare idoneo unicamente a far conseguire un vantaggio fiscale indebito al Trust.

Il suddetto vantaggio fiscale indebito risulta, altresì, essenziale perché la specifica sequenza di operazioni che l'istante intenderebbe porre in essere non risulta diretta al soddisfacimento di un interesse economico diverso da quello del perseguimento del vantaggio fiscale stesso. Infatti, nella sequenza di operazioni rappresentate, non si ravvede altro "vantaggio" se non quello rappresentato dal risparmio fiscale in capo al Trust sopra brevemente descritto.

Si evidenzia, infine, che, nel caso di specie, non sono rinvenibili né rappresentate valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che giustifichino l'insieme dei negozi giuridici prospettati, ai sensi del comma 3 del citato articolo 10-*bis* della Legge n. 212 del 2000.

L'istante, infatti, alla richiesta dell'Agenzia di chiarire se la riorganizzazione aziendale prospettata avesse finalità ulteriori rispetto alla cessione della partecipazione TETA, dichiara che: *«l'obiettivo è il trasferimento di TETA srl al potenziale acquirente»*. Tuttavia, in relazione a tale fine, come si è detto non si ritiene motivata l'idoneità della scelta dell'articolata serie di operazioni prospettate rispetto all'obiettivo economico che si intende perseguire. Come già rappresentato, l'intero disegno risponde più fondatamente all'obiettivo del Trust consistente nell'abbattimento del

rispettivo carico tributario.

Comparto imposte indirette

In relazione al comparto delle imposte indirette, si ritiene che la complessiva operazione prospettata non presenti alcun vantaggio fiscale indebito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, ai fini delle imposte indirette delle operazioni descritte in istanza si rappresenta che:

- l'operazione di scissione parziale proporzionale è soggetta ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131 del 1986;

- la rinuncia al credito da parte del Trust in favore di TETA TRE, che produce l'effetto sostanziale di patrimonializzazione della società avente causa, è disciplinata dall'art. 4 n. 5 della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 131 del 1986;

- la cessione delle partecipazioni in TETA TRE da parte del Trust è soggetta a registrazione in termine fisso con assolvimento dell'imposta in misura fissa ex articolo 11 della Tariffa, parte prima allegata al d.P.R. 131 del 1986.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)